



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI LOCANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27

OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI LOCANA AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

L'anno duemilaventi addì nove del mese di dicembre alle ore 21:00, regolarmente convocato in videoconferenza, come previsto dal decreto sindacale n. 5/2020 del 04.11.2020, è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PERUZZO CORNETTO MAURO	Sindaco	X	
GUGLIELMETTI MAURO	Vice Sindaco	X	
NOASCONE MAURO	Assessore	X	
BRUNO MATTIET GIOVANNI	Consigliere	X	
NEGRO FRER ROSITA	Consigliere	X	
TUBEROSA EZIO	Consigliere		X
BRUNO MATTIET LUCA	Consigliere	X	
BLANCHETTI VINCENZO PIETRO	Consigliere	X	
CAVORETTO SILVANA	Consigliere	X	
PEROTTI LUCIANO CARLO	Consigliere	X	
BERNARDO LUCA	Consigliere	X	
Totale		10	1

Partecipa alla seduta (articolo 107 comma 4 lettera a) TUEL) il Segretario Comunale **CARPINELLI Dott.ssa Pia**

Il Signor **PERUZZO CORNETTO MAURO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Pareri richiesti ai sensi dell'articolo 49 TUEL	Responsabile di Servizio	Firma
Parere di regolarità tecnica favorevole	Il Responsabile del Servizio Finanziario Bertoldo rag. Marco	

Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09/12/2020

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI LOCANA AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

-delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

-delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

-nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

-per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

-per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

-il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie; tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 29/09/2017 con deliberazione n. 26 del Consiglio Comunale;

la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 19/12/2018 ad oggetto: “*Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da questo ente.*”

La delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/12/2019 ad oggetto: “*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Locana ai sensi del D.Lg. 19 Agosto 2016 n. 175 e s.m.i. al 31 Dicembre 2018.*”

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015”

(comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto attualmente il Comune di Locana risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie alla data del 31/12/2019:

-S.M.A.T. TORINO S.P.A. per lo 0,00002%;

- IREN SPA per lo 0,00003918%;

- PROVANA SPA – Società in liquidazione 0,17%

Considerato che l’ente intende dismettere le seguenti partecipate: PROVANA SPA – Società in liquidazione e la società Provana calore che è una partecipata indiretta della Provana Spa ;

Ritenuto di dover mantenere le seguenti partecipate al 31 dicembre 2020: S.M.A.T. TORINO SPA e IREN SPA;

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l’Ufficio Amministrativo ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2020 delle partecipate detenute al 31.12.2019** allegato alla presente (**Allegato A**);

RILEVATO che sulla presente delibera è stato acquisito parere favorevole del Revisore dei Conti;

Piano che questa assemblea, in attuazione dell’art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Con votazione palese, avvenuta per appello nominale, avente il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 10, Consiglieri votanti n. 10, voti favorevoli n. 10;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione anno 2020 delle partecipate detenute al 31.12.2019** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di dare atto che il Comune intende dismettere la partecipata PROVANA SPA – Società in liquidazione e la società provana calore che è una partecipata indiretta della provana Spa, e mantenere le seguenti partecipate (S.M.A.T. TORINO SPA e IREN SPA) nel pieno rispetto del Dlgs 175/2016;

Con votazione avvenuta per appello nominale contestualmente alla votazione della delibera e avente il medesimo esito, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
PERUZZO CORNETTO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI Dott.ssa Pia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La D.C.C. n. 27 viene pubblicata all'Albo On Line del sito istituzionale dell'Ente accessibile al pubblico a titolo di pubblicità legale dal 04/01/2021 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI Dott.ssa Pia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' Art.134 d. lgs 267/2000

art.134.co. 3,TUEL 09-dic-2020	La D.C.C. n. 27 è stata pubblicata all'Albo On Line del sito istituzionale dal 04/01/2021 per quindici giorni consecutivi (art. 124 TUEL) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL). In ossequio all'orientamento consolidato espresso della Cassazione Civile per definire la data di esecutività della deliberazione occorre calcolare quindici giorni di pubblicazione più ulteriori 10 giorni decorrenti dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione.
art.134.co.4, TUEL 09/12/2020	Le delibere dichiarate immediatamente eseguibili (art. 134, comma 4, TUEL) sono eseguibili dalla data di approvazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI Dott.ssa Pia
